

**Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
(C.I.S.S.)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE	N. 6	DATA 28.03.2003
---	-------------	------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE".

Nella sala consiliare del Comune di Chivasso, alle ore 17,30, convocata con avvisi scritti dal Presidente ai sensi dell'art.9 dello Statuto, si è riunita, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, costituita dai Comuni sotto elencati:

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	Quota di partecipazione %	PRESENTE	%
BRANDIZZO	BUSCAGLIA Roberto		10	NO	-
BROZOLO	NICOLA Alberto		1	NO	-
BRUSASCO	BOSSO Giulio		2	NO	-
CASALBORGONE	PENTENERO Giovanna	PRIOD Sergio	2	SI	2
CASTAGNETO PO	REVELLO Angelo	BORCA Danilo	2	SI	2
CAVAGNOLO	CORSATO Mario	VALLAROLO Renato	3	SI	3
CHIVASSO	FLUTTERO Andrea	BRAGHIN Valmore	35	SI	35
CRESCENTINO	GREPPI Fabrizio	CASSINA Riccardo	10	SI	10
FOGLIZZO	BERTOLINO Giuseppe		3	NO	-
LAMPORO	BOSSO Savina		1	NO	-
LAURIANO	BRONZIN Graziano		2	NO	-
MONTANARO	MASSA Riccardino	RAZZANO Giuliano	7	SI	7
MONTEU DA PO	GASTALDO Laura		1	NO	-
RONDISONE	MARTIN Maurizio		2	NO	-
SALUGGIA	BARBERO Franco	RELINO Claudio	6	SI	6
SAN SEBASTIANO	BAVA Giuseppe		2	SI	2
TORRAZZA P.TE	CENA Bruno		3	NO	-
VEROLENGO	NICOLETTA Ettore	CORIELE Gianni	6	SI	6
VERRUA SAVOIA	VALESIO Giuseppe		2	SI	2
				TOTALE	75%

Presiede la riunione il Sig. VALESIO Giuseppe

Assiste alla seduta il Dott. CONATO Antonio - Segretario Consortile

IL PRESIDENTE

Constatata, ai sensi dell'art. 9 - 6° comma dello Statuto, la sussistenza del numero percentuale valido per deliberare, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento oggetto della presente deliberazione.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto il Decreto Legislativo n. 109/1998 ad oggetto: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", istitutivo dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e ss.mm.ii. ;

Visto l'articolo 25 della legge n. 328/2000, il quale stabilisce che ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla stessa, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del sopracitato decreto;

Valutato che, in attesa di indicazioni dalla Regione, nella fase transitoria è intenzione di questo Consorzio introdurre sperimentalmente l'indicatore ISEE come indice di capacità contributiva su alcuni dei servizi erogati, dal momento che con precedenti atti amministrativi erano già state definite ai sensi dell'art. 46 della L.R. 62/95 le procedure per il concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali;

In questa situazione, la semplice applicazione dell'indicatore ISEE, così come prevista dal D.Lgs. 109/98, senza l'introduzione di correttivi, comporterebbe non solo una modifica delle precedenti disposizioni in materia, ma anche delle ricadute ingenti a carico degli utenti dei servizi, soprattutto per quanto riguarda la richiesta di nuovi e maggiori oneri;

Tutto ciò valutato si propone di dare applicazione all'indicatore ISEE in via sperimentale ai soli servizi di assistenza domiciliare e agli interventi economici integrativi per il pagamento della retta alberghiera di anziani e disabili in struttura, servizi che meglio si prestano all'utilizzo di tale indicatore;

A questo proposito si ritiene necessario ricorrere ad un indicatore misto che vada a correggere, in alcuni casi, la composizione del nucleo familiare del soggetto fruitore del servizio e che preveda di considerare, in aggiunta a quelli previsti dalla tabella 1 del D. lgs. n. 109/1998, redditi non imponibili ai fini IRPEF, al fine di mantenere il più possibile inalterato l'attuale livello di compartecipazione alla spesa da parte dei fruitori dei diversi servizi;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Acquisito il parere favorevole in ordine tecnico del Direttore Consortile;

Il Presidente propone di integrare l'art. 13 inserendo, dopo le parole "... il C.I.S.S.", la seguente frase:

"... con apposita deliberazione del C.d.A.";



Si pone in votazione lo schema di regolamento con la suddetta modifica proposta;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese (75%);

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare al Direttore del Consorzio il compito di effettuare un monitoraggio attento sulle prestazioni erogate, sui livelli di soddisfazione dei fruitori dei servizi e sulle eventuali ricadute in termini di costi a carico dell'Ente.

C.I.S.S.
Consorzio intercomunale dei servizi sociali
CHIVASSO (TO)

Regolamento

per l'applicazione dei
criteri unificati di valutazione
della situazione economica
dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate

allegato alla deliberazione A.C. n. ..6... del ..28.03.2003

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	Ambito di applicazione
art. 2	Categorie dei servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

art. 3	Criteri per la determinazione della situazione economica
art. 4	Definizione di reddito
art. 5	Definizione di patrimonio
art. 6	Definizione di nucleo familiare
art. 7	Indicatore della situazione economica (I.S.E.)
art. 8	Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
art. 9	Indicatore misto

CAPO III - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

art. 10	Modalità di presentazione della domanda
art. 11	Procedimento
art. 12	Ricorsi

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

art. 13	Deroghe
art. 14	Trattamento dei dati personali

CAPO V - NORME FINALI

art. 15	Abrogazioni
---------	-------------

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo n.130 del 03.05.2000, i criteri unificati della situazione economica, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità economica, cioè all'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

Art. 2 - Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'I.S.E.E.

I servizi, attualmente erogati dal C.I.S.S. soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

- ❖ Servizio di Assistenza Domiciliare;
- ❖ Intervento economico integrativo per il pagamento della retta alberghiera dovuta per la permanenza in struttura residenziale tutelare di persona anziana non autosufficiente, di persona disabile.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001 n. 242, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4 - Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, nonché a modalità integrative fissate dal Consorzio volte principalmente, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i., a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibili ai fini IRPEF.

Art. 5 - Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 6 - Definizione di nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.130 del 03.05.2002, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica . Per i soggetti disabili e anziani non-autosufficienti inseriti in Presidio Residenziale Tutelare, il nucleo familiare si intende composto dal solo soggetto fruitore della prestazione agevolata.

Art. 7 - Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 - Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare anagrafico, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

Art. 9 - Indicatore Misto

Ai sensi dell'art. 4 della L.328/00 ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali" i redditi non imponibili ai fini IRPEF quali le indennità spettanti ad invalidi civili ed altre di tipo previdenziale, non sono qualificate come reddito ma come assegno sociale che contribuisce a costituire la base del finanziamento delle politiche sociali.

Si ritiene, pertanto, che queste possano essere utilizzate a parziale copertura del costo del Servizio di Assistenza Domiciliare e dell'intervento economico integrativo per il pagamento della retta alberghiera dovuta per la permanenza in struttura residenziale tutelare di persona anziana non autosufficiente, di persona disabile.

CAPO III

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata all'A.S. competente per territorio, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello-tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dalle autocertificazioni relative al possesso di alcuni redditi non imponibili IRPEF (I.A.).

Qualora il richiedente, o altro componente del suo nucleo familiare, avesse già presentato la dichiarazione sostitutiva unica al comune, all'INPS o a un centro di assistenza fiscale, può esibire la medesima dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata dall'ente, purché in corso di validità.

È lasciata facoltà al richiedente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione.

Il Consorzio ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Quando la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Consorzio può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituirà integralmente quella precedente.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche da parte della Guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali.

In caso di soggetti incapaci a presentare la domanda (inabilitati e interdetti), il Servizio Sociale provvede d'ufficio.

Art. 11 - Procedimento

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fruizione di prestazione agevolata corredata da documentazione completa ed espletata la necessaria istruttoria, il Direttore del C.I.S.S. comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria stessa.

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Gli effetti dell'ammissione alla prestazione o al servizio in misura agevolata decorrono, di norma, dalla data di esecutività del provvedimento di ammissione. In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificamente disciplinato.

Art. 12 - Ricorsi

In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione rispetto al servizio richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Direttore del C.I.S.S. entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Il Direttore del C.I.S.S. si esprimerà nei successivi 30 giorni.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 13 - Derghe

In casi di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal Servizio Sociale competente per territorio, il C.I.S.S. può riconoscere l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità e dovranno essere valutate singolarmente. Non è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell'Assistente Sociale competente sul

con approvazione dell'Assistente del C.I.S.S.
pag. 7

caso, validata dal Direttore del C.I.S.S.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il C.I.S.S. venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al C.I.S.S.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 15 - Abrogazioni

Si intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti consortili incompatibili, ancorché non espressamente indicate.